

REGOLAMENTO (CEE) N. 1989/91 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 1991

concernente le importazioni di conserve di funghi coltivati originarie di paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di conserve di funghi coltivati⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 dispone che i quantitativi da importare in esenzione dall'importo supplementare devono essere ripartiti tra i paesi fornitori, tenendo conto delle correnti di scambio tradizionali e dei nuovi fornitori;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1707/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 per quanto riguarda le importazioni di conserve di funghi coltivati originarie di paesi terzi⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3718/90⁽³⁾, ha ripartito tra i paesi fornitori il quantitativo da importare in esenzione dall'importo supplementare; che lo stesso articolo 3, paragrafo 1 prevede la possibilità di modificare tale ripartizione in base ai titoli concessi durante il primo semestre

dell'anno considerato; che un bilancio dei titoli rilasciati fino al 30 giugno 1991 giustifica una nuova ripartizione del suddetto quantitativo per l'anno in corso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sino al 31 dicembre 1991, la ripartizione del quantitativo globale fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 e indicato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1707/90 è modificata conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 198 del 4. 7. 1981, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 34.⁽³⁾ GU n. L 358 del 21. 12. 1990, pag. 51.